

# PAER

## PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE

*Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di  
energia proveniente da fonti rinnovabili*

### A.3 allegato 1

**Aree non idonee agli Impianti Eolici**



REGIONE TOSCANA  
2015

## **A.3 Allegato 1**

### **Aree non idonee agli Impianti Eolici**

#### **PARAGRAFO 1. Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni specificate

- a) Distanza fra aerogeneratori la distanza fra aerogeneratori si misura:
- a.1) dal punto centrale della torre dell'aerogeneratore, in caso di aerogeneratore costituito da torre sulla cui sommità si trova un generatore ad asse orizzontale azionato da pale;
  - a.2) dal centro della proiezione a terra dell' aerogeneratore, in caso di aerogeneratori di tipologia differente da quella al punto a.1).
- b) Aree con elementi naturalistici di elevato valore = Sono le aree in cui gli elementi presenti possiedono contemporaneamente caratteristiche di elevato valore naturalistico e sensibilità particolare alla installazione di impianti eolici. Tali aree non opportune all'installazione degli impianti eolici sono individuate come da "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici" della Regione Toscana.
- c) Impianti per autoproduzione = si intendono gli impianti la cui produzione di energia elettrica è destinata a compensare il fabbisogno energetico di una specifica struttura alla quale sono asserviti: la dimostrazione che l'impianto è definibile "per autoproduzione", ai fini del presente allegato, deve essere effettuata in fase autorizzativa allegando specifica relazione contenente un bilancio energetico che dimostri che la producibilità attesa non supera i consumi di un anno della struttura alla quale si va ad asservire. Per strutture già esistenti la relazione terrà conto del consumo storico dedotto dalle bollette.
- d) Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi = Sono aree, aventi tutte tali caratteristiche, la cui individuazione verrà effettuata, tenuto conto degli strumenti di pianificazione comunali e provinciali e acquisito il parere delle provincia, mediante Deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.



<b>Tecnologie: Potenza e dimensione</b>  <i>Impianti con potenza inferiore a 60 kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 30 m</i>  <i>Impianti con potenza da 60 kW fino a 1 MW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 60 m</i>  <i>Impianti con potenza o altezza superiori alle precedenti casistiche</i>	<b>Riserve naturali integrali</b> (così come definite nel relativo decreto istitutivo)	NON IDONEE	
	<b>Riserve di Popolamento Animale</b> (così come definite nel relativo decreto istitutivo)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE
	<b>Altri tipi di riserve naturali nazionali, di interesse locale nazionale, di interesse locale regionale (così come definite nel relativo decreto istitutivo)</b>	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE
<b>Riserve naturali nazionali, di interesse locale regionale, di interesse locale nazionale, di interesse locale regionale (così come definite nel relativo decreto istitutivo)</b>  e dalla Lr. 49/95)	<b>Riserve naturali regionali</b> (così come definite nel relativo decreto istitutivo)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE
	<b>Arree naturali di interesse locale</b> (così come definite nel relativo atto istitutivo)	NON IDONEE (A) (E)	NON IDONEE (E)
	<b>Zone a protezione speciale ai sensi della Lr. 56/00</b>	NON IDONEE (B)	NON IDONEE
		NON IDONEE (B)	NON IDONEE
	<b>Arree con elementi naturalistici di elevato valore (vedi definizione)</b>	NON IDONEE (B)	NON IDONEE
		NON IDONEE	NON IDONEE
<b>Zone umide di Importanza internazionale ai sensi convenzione di Ramsar</b> (altri sensi tutelate ai sensi del d.lgs. 42/04, art. 142, lettera i) del comma 1)		NON IDONEE	

<b>Tecnologie: Potenza e dimensione</b>	<i>Impianti con potenza inferiore a 60 kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 30 m</i>	Circhi glaciali (di cui alla lettera e), comma 1 del succitato art. 142)	Altre zone vincolate ex art. 142 d.lgs. 42/04: in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (di cui alla lettera a, comma 1 del succitato art. 142), laddove individuati nello strumento urbanistico come Zone B) o come zone F) - verde attrezzato e parchi urbani- ex art. 2 DM 1444/1968	Le zone di interesse archeologico vincolate ex art. 142 comma 1 lettera m) del d.lgs. 42/04.	I centri storici così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree a destinazione residenziale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree a destinazione commerciale e/o terziaria dove specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree a destinazione industriale, le aree portuali, retroportuali, gli interporti e i centri intermodali, così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale	Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storizzata, ricadenti all'interno di conchi e bacini visivi	NON IDONEE (A) (B) (C)  NON IDONEE (F)	NON IDONEE (B) (C) (F)  NON IDONEE (F)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C) (D)  NON IDONEE	NON IDONEE (C)	
	<i>Impianti con potenza da 60 kW fino a 1 MW kW o comunque con altezza massima al mozzo non superiore a 60 m</i>	NON IDONEE (A) (B) (C)	NON IDONEE (B) (C) (F)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (C) (F)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (C)
	<i>Impianti con potenza o altezza superiori alle precedenti casistiche</i>	NON IDONEE	NON IDONEE (F)	NON IDONEE	NON IDONEE (F)	NON IDONEE	NON IDONEE (C)	NON IDONEE	NON IDONEE	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (F)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (D)	NON IDONEE (C) (D)	NON IDONEE (C)	NON IDONEE (C)

Le **aree agricole** così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono comunque considerate **non idonee** all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore a 200 kW se, su attestazione del proponente, non sono garantite almeno 1700 ore/anno di funzionamento (ore di funzionamento equivalenti rispetto alla potenza dell'impianto)

### PARAGRAFO 3. Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2

(A)	<i>Singoli generatori, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto ed dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.</i>
(B)	<i>Impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.</i>
(C)	<i>Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto ed dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.</i>
(D)	<i>Impianti in cui l'aerogeneratore più vicino ad un edificio mantiene dallo stesso edificio una distanza minima almeno pari all'altezza dell'aerogeneratore compresa la pala.</i>
(E)	<i>Impianti specificatamente previsti dal peculiare strumento di pianificazione dell'area protetta.</i>
(F)	<i>Impianti nei casi in cui, al fine di non compromettere l'integrità dei siti e della relazione che essi presentano con il contesto paesaggistico, venga effettuato uno studio preliminare approfondito del rischio archeologico elaborato da archeologi in possesso di idonei requisiti da allegare al progetto, il quale potrà essere ulteriormente integrato, su indicazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, da saggi archeologici, carotaggi e/o indagini geofisiche preventive. Tali approfondimenti sono finalizzati ad acquisire elementi di giudizio al fine di valutare l'effettiva fattibilità dell'intervento proposto. La realizzazione dell'impianto non dovrà alterare le caratteristiche del contesto di giacenza ne' compromettere in alcun modo l'integrità dei resti archeologici</i>

#### **PARAGRAFO 4. Criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici e delle opere connesse allo stesso**

##### ***Premessa***

Gli impianti eolici, come gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia e di ambiente. A tale proposito, si ricordano le seguenti direttive europee:

- Direttiva 2001/77/CE, recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*;
- Direttiva 2009/28/CE, recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che individua un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e che indica, come obiettivo assegnato allo stato italiano, la quota del 17%.

Ai fini della promozione dell’energia da fonti rinnovabili, l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzatorie.

In applicazione di tali disposizioni, è stato emanato il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante *“Linee guida per il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”*.

Tale decreto sottolinea come *“occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9 della Costituzione e dalla Convenzione europea del paesaggio”*, assicurando *“l’equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell’ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria”*.

Nella stesura del presente paragrafo, oltre ai riferimenti di legge sopra citati, si è tenuto conto di:

- disposizioni dettate con la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, come integrate e modificate con legge regionale 4 novembre 2011, n. 56;
- implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la disciplina paesaggistica, adottata con delibera del Consiglio Regionale n. 58 del 1 luglio 2014.

Il presente paragrafo indica i criteri di inserimento e di mitigazione dei possibili impatti ambientali e paesaggistici degli impianti eolici e strutture connesse finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei progetti e alla corretta realizzazione degli stessi impianti, nonché le modalità di gestione utili a garantire il corretto uso del suolo e degli impianti stessi nelle successive fasi di esercizio e di dismissione.

Tali criteri e modalità, pur consentendo interpretazioni legate a ciascun caso e contesto, costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse.

## ***Finalità***

Gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali sono:

- assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- assicurare che l'inserimento dell'impianto, pur nelle trasformazioni che induce sia conforme ai caratteri dei luoghi e non arrechi danno al funzionamento territoriale ma costituisca un elemento qualificante del paesaggio stesso, attraverso il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra elementi costitutivi, colori e materiali e che l'impatto visivo che ne deriva non determini la perdita dell'insieme dei valori associati ai luoghi quali ad esempio la morfologia del territorio, le valenze simboliche, la struttura del costruito, i caratteri della vegetazione;
- assicurare la migliore integrazione dell'impianto nel paesaggio attraverso il rispetto dei criteri localizzativi, di progettazione e gestione;
- orientare il corretto ripristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti.

## ***Campo di applicazione***

Il presente paragrafo si applica agli impianti eolici ai sensi dell'art. 248 comma 1 della L.R. 65/2014 e s.m.i., nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ad esclusione dei singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, che siano installati sui tetti degli edifici esistenti, e ad esclusione degli impianti di potenza fino a 5KW. L'ottemperanza ai criteri e modalità contenute nel presente paragrafo costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti, nel rispetto della normativa statale.

Per impianti o singoli generatori con potenza uguali o inferiore a 60KW, i criteri e modalità di cui al presente paragrafo sono da considerarsi con riferimento non prescrittivo, in considerazione della minor taglia dell'impianto, ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno dei Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del dlgs 42/2004 e dei Siti UNESCO.

## ***Criteri generali***

Il D.M. 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", nella Parte IV, punto 16.1, lettere da a) ad f), elenca una serie di requisiti la cui sussistenza costituisce, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti.

Tra questi requisiti, che sono da intendersi integralmente richiamati nel presente paragrafo, si evidenziano i seguenti elementi, da considerare come riferimento in quanto particolarmente significativi per la tutela del paesaggio:

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, così come definite dalla l.r. 11/2011;
- una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, al fine dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.



## ***Analisi e valutazione dei diversi tipi di impatto***

L'analisi dovrà essere effettuata attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagini degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato dalle opere e al tipo di installazione prevista. L'analisi dovrà definire l'analisi di visibilità dell'impianto e il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti (co-visibilità, effetti sequenziali, reiterazione).

Per le analisi da condurre in fase di progettazione, ai fini della positiva valutazione dei progetti di impianti con potenza superiore ai 60KW, si rimanda alle specifiche indicazioni riportate nell'Allegato 4 del Decreto 10/09/2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" articolate rispetto ai seguenti tematiche:

- Impatti visivi sui beni culturali e sul paesaggio (cap.3)
- Impatto su flora, fauna, ecosistemi (cap.4)
- Geomorfologia e territorio (cap.5)
- Interferenze sonore ed elettromagnetiche (cap.6)
- Incidenti (cap.7)

In sede di istruttoria dei progetti dovrà essere valutato l'impatto acustico del progetto anche in termini di impatto cumulato rispetto agli impianti eolici esistenti e allo stato dell'inquinamento acustico della zona.

## ***Criteri di inserimento e misure di mitigazione***

Gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici sono quelli contenuti nell'Allegato 4 del Decreto 10/09/2010. Nei punti seguenti vengono riportati elementi integrativi al suddetto Allegato.

> Nella localizzazione dell'impianto dovranno essere privilegiati:

- localizzazioni in aree già dotate di grandi infrastrutture (linee elettriche, grandi vie di comunicazione, insediamenti industriali), favorendo l'integrazione con impianti industriali caratterizzati dalla presenza di strutture verticali;
- l'utilizzo di strade esistenti senza compromettere tracciati di viabilità storica, qualora presenti;
- soluzioni che non interferiscano negativamente con le visuali occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio inserendo le torri eoliche in relazione all'andamento topografico dei luoghi, valutando la possibilità di limitarne la visibilità anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale;
- soluzioni che rispettino la morfologia naturale del suolo e che non ne prevedano modificazioni significative con opere di movimento terra, ad esclusione di soluzioni che mitighino l'aspetto percettivo e comunque da valutare caso per caso;
- soluzioni che tendano al mantenimento dei tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura particellare, viabilità secondaria, viabilità storica, centuriazioni romane)
- localizzazioni che limitino gli interventi di alterazione del patrimonio boschivo.
- soluzioni che prendano in esame la localizzazione degli aerogeneratori in continuità con impianti già esistenti, valutando anche il possibile instaurarsi di effetti barriera per la fauna

Nella progettazione dell'impianto sono da privilegiare:

- scelte tecnologiche innovative anche al fine di una maggiore armonizzazione e miglior inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
- variazioni cromatiche dei singoli generatori, privilegiando l'uso di vernici anti riflesso, che permettano una migliore integrazione con lo sfondo del cielo (tenendo conto dei limiti dettati da norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sulla avifauna) e in ambito agricolo, adottare una colorazione che vira al verde verso la base della macchina eolica al fine di garantire continuità con la linea di orizzonte;
- in ambito extra urbano, generatori con fondazioni realizzate sotto la superficie del terreno così che le torri appaiano appoggiate direttamente al suolo permettendo un uso del suolo coerente con il contesto;
- in ambito agricolo-rurale le infrastrutture accessorie andranno ridotte al minimo limitando per quanto tecnicamente possibile le frammentazioni dei campi, le interruzioni di reti idriche e di strade; la disposizione delle macchine dovranno seguire i confini formali già presenti nel paesaggio e sarà preferibile adottare macchine con eliche a bassa velocità di rotazione (minore impatto sonoro, ecologico e psicologico);
- in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori dovrà salvaguardare la permanenza delle visuali di interesse panoramico, gli scenari, i coni, i bersagli visivi di valore paesaggistico e le linee di crinale principali nonché quelle individuate di valore paesaggistico dal PIT, e ne dovrà essere limitata la visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da evitare il posizionamento in punti di valore simbolico come le vette montane;
- l'accostamento di nuovi impianti ad impianti preesistenti dovrà tenere conto della forma, del colore, delle altezze delle macchine preesistenti, tenuto conto della evoluzione della tecnologia e del rendimento degli aerogeneratori;
- limitazioni, in termini superficiali e temporali, delle aree di cantiere, con la previsione di un completo ripristino delle aree occupate temporaneamente;
- il ripristino delle aree di cantiere, attraverso il prioritario riuso del materiale proveniente dagli scavi per minimizzare gli effetti di alterazione delle condizioni morfologiche ed idrogeologiche;
- i cavidotti a media e bassa tensione propri dell'impianto e di collegamento alle rete elettrica interrati.

Per la nuova viabilità e per le aree a servizio dell'impianto, dovranno essere impiegati materiali drenanti naturali al fine di garantire la massima permeabilità del suolo e facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 c.4 del D.lgs n.387/2003, al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello stesso e alla rimessa in pristino dei luoghi, per ricondurli quanto più possibile al loro stato originario. Al termine dei lavori sono da prevedere opere di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata a seguito delle lavorazioni; dovrà inoltre essere garantita la rimozione completa delle linee elettriche e di tutte le strutture connesse all'impianto dimesso, ad eccezione delle opere passate in gestione al concessionario pubblico di rete elettrica.

**PARAGRAFO 5. Motivazioni alle inidoneità delle aree. Problematiche che configgono con gli obiettivi di protezione dell'area**

<b>TIPO AREA</b>	<b>Siti inseriti lista patrimonio UNESCO</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>I siti italiani UNESCO, sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale: si presuppone dunque che siano incompatibili con l'inserimento di qualunque elemento che ne alteri le caratteristiche peculiari percettive ed ambientali. Per quanto riguarda le buffer zone, poiché queste debbono garantire il mantenimento della visibilità del sito UNESCO, si ritiene che debbano essere incluse nella tutela.</i></p> <p><i>Si ritiene, dunque, in generale assolutamente incompatibile con i valori paesaggistici del luogo l'installazione di aerogeneratori con l'eccezione, al di fuori dei centri abitati e nella buffer zone, di impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW, con singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sulla base dei criteri di cui alla lettera C del Paragrafo 3.</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</i></p> <p><i>Si presuppone, quindi, la conservazione totale dell'integrità di tali beni per cui risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipo di impianto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004)</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>Le zone considerate "di notevole interesse pubblico" presentano degli aspetti e caratteri che costituiscono "rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale": tali caratteri non sono riferibili solamente alle bellezze panoramiche ma all'articolazione del territorio nel suo complesso. La presenza di grandi aerogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti. Per non alterare l'assetto globale, si ritengono compatibili solo impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW, con singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sulla base dei criteri di cui alla lettera C del Paragrafo 3</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>Le zone A ai sensi dell'art. 12 della Legge 394 del 1991, non sono assolutamente idonee ad ospitare impianti tecnologici in quanto sono individuate come riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità. Analogamente non risultano assolutamente idonee le zone B che sono definite come riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.</i></p> <p><i>Le zone C vengono definite come aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità, mentre le zone D sono designate quali aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori: le zone C dei parchi non risultano idonee, dunque, ad ospitare grandi impianti, ma solo piccoli con potenza non superiore a 60 kW, compatibilmente con quanto specificamente previsto dal peculiare strumento di pianificazione del Parco.</i></p> <p><i>Nelle zone D possono essere considerati ammissibili anche impianti più grandi, laddove il Piano del Parco espressamente ne sancisca la compatibilità.</i></p>	

<b>TIPO AREA</b>	<b>Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Riserve naturali integrali</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le riserve naturali integrali non si dimostrano idonee ad ospitare impianti eolici in quanto la loro istituzione mira a tutelare rigorosamente le risorse naturali limitando la presenza umana, a scopi strettamente scientifici e di sorveglianza;</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Riserve di Popolamento Animale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Queste riserve ospitano specie animali di estremo valore non soltanto a livello nazionale ma in alcuni casi mondiale. Sul territorio regionale però spesso ospitano aziende agricole (riserve per popolamento bovini o equini), quindi, limitatamente al supporto per queste attività, esiste la compatibilità con mini impianti eolici (di potenza inferiore a 60 kW) laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano della riserva</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Altri tipi di riserve naturali nazionali</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>L'istituzione di una riserva naturale nazionale di qualunque tipo mira a mantenere intatta la porzione di territorio che tutela per le sue caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la destinazione e conservazione: negli altri tipi di riserva naturale nazionale (ad eccezione delle due tipologie analizzate prima), si possono ammettere solamente mini impianti eolici (di potenza inferiore a 60 kW) laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano della riserva quali strutture a servizio delle riserva.</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Riserve naturali regionali</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le finalità di tutela delle riserve naturali regionali si situano a livello più locale rispetto a quelle di carattere nazionale: quindi gli obiettivi di conservazione decretano la generale incompatibilità di tale aree con l'installazione di impianti eolici, con l'eccezione di impianti eolici di piccola taglia (di potenza inferiore a 1 MW) laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano della riserva quali strutture a servizio delle riserva.</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale) - Aree naturali di interesse locale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) sono quelle aree inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile: in quest'ottica, per perseguire gli obiettivi di sviluppo si ritengono compatibili solo impianti comunque di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW), laddove a singolo aerogeneratore o espressamente previsti dal Piano dell'ANPIL</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Zone a protezione speciale ai sensi della L.R. 56/00</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le zone di protezione speciale o ZPS, sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori: tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione Europea (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli): per tutte le ZPS presenti in Toscana vige il divieto di costruzione di impianti eolici, in base all'art.5 lettera l) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 16 giugno 2008, Allegato A punto 1 lettera l). Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.</i>	

<b>TIPO AREA</b>	<b>Aree con elementi naturalistici di elevato valore</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>Come da definizione presente nel paragrafo 1 si tratta di siti di elevato valore naturalistico, in cui la realizzazione di parchi eolici presenta un alto rischio di compromissione dei valori dell'area.</i></p> <p><i>Si pensi ad esempio ad aree ad alto valore avifaunistico per la presenza di specie vulnerabili o in pericolo di estinzione in Toscana o per la localizzazione lungo rotte di migrazione dell'avifauna;</i></p> <p><i>Tale inidoneità deriva esclusivamente dai valori naturalistici che le caratterizzano e prescinde pertanto da valutazioni di tipo paesaggistico, storico-culturale o di altro tenore.</i></p> <p><i>Si considerano, dunque, compatibili in tali aree, analogamente con le ZPS, solamente gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW.</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Zone umide di Importanza internazionale ai sensi convenzione Ramstar</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>La Convenzione di Ramsar è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali Tali zone non risultano idonee a nessun tipo di impianto per gli obiettivi di protezione legati all'applicazione della stessa convenzione; gli stati aderenti, infatti, si impegnano a promuovere la conservazione e, quando possibile, l'uso prudente delle zone umide riconosciute a livello internazionale e ricomprese nell'apposita lista.</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso): i circhi glaciali così come delimitati e rappresentati nella carta geologica regionale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>Essendo territori caratterizzati da condizioni geomorfologiche uniche non si dimostrano idonei all'installazione di nessun tipo di impianto.</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso): Zone E) e F) ex art. 2 DM 1444/1968 ricomprese nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (comma 1, lettera a)</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>La fascia di profondità 300 m a partire dalla linea di costa è caratterizzata da una molteplicità e complessità dei sistemi di beni paesaggistici, di grande valore che merita di essere conservata e valorizzata: in questa ottica la realizzazione di impianti eolici, intesa come trasformazione e artificializzazione della fascia costiera, potrebbe comprometterne il valore, per cui in generale, non sono compatibili con l'istallazione di impianti eolici, fatta eccezione per le aree già urbanizzate ed artificializzate, al di fuori delle quali sono reputati compatibili solo singoli generatori di potenza fino a 60 kW o gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW, oppure piccolissimi aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 1.5m e diametro non superiore a 1 m, a basso impatto dal punto di vista paesaggistico.</i></p>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso): le zone di interesse archeologico</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<p><i>Nell'area di pertinenza l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale in quanto aree di rilevante interesse storico-culturale : una qualunque realizzazione di impianti eolici potrebbe compromettere l'integrità dei siti e, dunque, si reputano compatibili solo gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW, oppure piccolissimi aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 1.5m ed diametro non superiore a 1 m, in quanto non comportano rilevanti opere di scavo. Possono essere altresì compatibili altre tipologie di impianto se effettuato uno studio preliminare archeologico secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 3, che assicuri la tutela dei valori storico culturali dell'area</i></p>	

<b>TIPO AREA</b>	<b>I centri storici così come individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>I centri storici presentano caratteri identitari storici e percettivi che rendono l'installazione di impianti eolici assolutamente incompatibile.</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Le aree a destinazione residenziale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le aree residenziali, per definizione, non si prestano ad ospitare impianti tecnologici di grandi dimensioni, decretando la generale incompatibilità di tale aree con l'installazione di impianti a eolici, con l'eccezione di piccolissimi aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5m ed altezza non superiore a 1 m, di solito installabili sui tetti degli edifici.</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Le aree e destinazione commerciale e/o terziaria dove specificatamente indicate negli strumenti di pianificazione territoriale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le aree residenziali e terziarie, pur essendo destinate anch'esse principalmente a attività diverse da quelle produttive presentano, ovviamente, un grado di compatibilità maggiore rispetto a quelle a destinazione residenziale, per cui si reputano in genere compatibili impianti di limitata potenza (inferiore a 1MW) a condizione che siano posti ad una adeguata distanza dagli edifici esistenti, o si tratti di piccolissimi aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5m ed altezza non superiore a 1 m, di solito installabili sui tetti degli edifici</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Le aree a destinazione industriale così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>La aree destinate a impianti industriali o ad essi assimilati, proprio per la loro vocazione produttiva, non presentano, in genere, caratteri di incompatibilità con l'installazione di impianti eolici a condizione che sia mantenuta un'opportuna distanza dai fabbricati</i>	
<b>TIPO AREA</b>	<b>Aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi</b>
<b>MOTIVAZIONI DELLA SCELTA</b>	
<i>Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi, non sono idonee ad ospitare impianti tecnologici di grandi dimensioni, con l'eccezione di aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5 m ed altezza non superiore a 1 m.</i>	